

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15.**

**Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale.**

**Art. 1**

E istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Detto Fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

**Art. 2**

Il Fondo di cui all'articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda<sup>1</sup> -<sup>2</sup>; detto contributo assorbe quello previsto dall'art. 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116; per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto; per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati, e 2,5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale;

2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico dell'Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale antecedentemente all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli artt. 23, 24 della legge regionale 3 Luglio 1963, n. 10;

3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;

4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963 n. 10, e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 3 dicembre 1964;

5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art. 32 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;

6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

7) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

8) eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

9) ogni altra entrata eventuale.

**Art. 3**

Il Fondo di cui all'art. 1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative.

Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

- 1) assegno integrativo della pensione diretta;
- 2) assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità;
- 3) assegno integrativo della pensione privilegiata;
- 4) assegno vitalizio;
- 5) indennità di anzianità;
- 6) aggiunta di famiglia.

Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali:

- 1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;

---

<sup>1</sup> Parola così sostituita dall'art. 16 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

<sup>2</sup> L'art. 20, comma 19, della L.R. n. 4/2006 ("Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" - BURAS N. 15 del 13 maggio 2006), prevede: "Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086."

- 2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;
- 3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;
- 4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;
- 5) attività culturali e ricreative;
- 6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;
- 7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;
- 8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

#### **Art. 4**

L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni<sup>3</sup>.

#### **Art. 5**

L'assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità, di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione indiretta o di reversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'articolo precedente:

- a) vedova sola: 80 per cento;
- b) vedova con un orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;
- c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;
- d) genitori: uno: 50 per cento; due: 60 per cento;
- e) altri aventi diritto: 40 per cento.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Nei casi in cui trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione (2)

#### **Art. 6**

L'assegno integrativo della pensione privilegiata, di cui al punto 3 del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia l'anzianità di servizio del dipendente. Per le pensioni di privilegio indirette e di reversibilità si applicano le aliquote di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 7**

L'assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell'art. 3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti della propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

- 1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda;
- 2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda.

L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento approvato con Regio Decreto del 20 dicembre 1928, n. 3239, e successive modificazioni.

L'assegno vitalizio, ai fini dell'applicazione da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro dell'art. 37 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è equiparato alle pensioni.

Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la liquidazione dell'indennità "una tantum".

---

<sup>3</sup> L'articolo 9 della Legge regionale del 5 giugno 1989 n. 24 prevede: "L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli Istituti di previdenza."

#### **Art. 8<sup>4</sup>**

L'indennità di anzianità, di cui al punto 5) del secondo comma dell'art. 3, è dovuta al dipendente che lasci il servizio ancorchè non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall'impiego, nella misura di un dodicesimo dell'ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.

Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l'indennità "una tantum" corrisposta dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322.

La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli aventi diritto nel caso di morte del dipendente.

#### **Art. 9**

Ai pensionati dell'Amministrazione regionale il Fondo di cui all'art. 1 corrisponde le quote di aggiunta di famiglia, di cui al punto 6) del secondo comma dell'articolo 3, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli enti che liquidano le pensioni.

#### **Art. 10**

Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 3 è deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 11**

Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6) e 7) del terzo comma dell'articolo 3 non potranno superare l'importo di un dodicesimo della retribuzione annua nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di un ventesimo della retribuzione annua, negli altri casi.

---

<sup>4</sup> Circolare della Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale (Prot. n° P/37319 del 05/12/2002) - Con circolare n° 30 del 1° agosto 2002 della Direzione Centrale delle prestazioni di fine servizio dell'INPDAP, sono state chiarite definitivamente alcune problematiche derivanti dall'applicazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e di altre trattenute previdenziali.

In particolare è precisato che destinatari del T.F.R. (intendendo con tale terminologia il trattamento di fine rapporto regolato in base all'art. 2120 del Codice Civile) sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

I periodi di lavoro prestati, pertanto, a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 e sorti successivamente a tale data, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte dell'Amministrazione, sono oggetto di T.F.R..

Per quanto sopra, si è disposto affinché il servizio della Ragioneria generale provvedesse fin dal mese di ottobre 2002, alla regolarizzazione contributiva con versamento del contributo, che la legge pone a totale carico dell'Ente datore di lavoro nella misura del 6,10% della retribuzione già utile ai fini del trattamento di fine servizio (T.F.S.) e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell'80%) per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere, nonché alla sistemazione contributiva per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il mese precedente la regolarizzazione stessa.

Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di T.F.R. a quelli in regime di T.F.S., il D.P.C.M. 20/12/1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di T.F.R. sia diminuito di un importo pari alla trattenuta operata nei confronti del personale in regime di T.F.S. (indennità fine servizio).

Lo stipendio così diminuito dovrà poi figuratamente essere incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del T.F.R..

Conseguentemente, in sede di regolarizzazione delle contribuzioni pregresse, l'Amministrazione diviene, nei confronti del personale medesimo, creditrice del maggior stipendio netto corrisposto, per cui dovrà esserne avviata la procedura di recupero.

Ciò posto, al fine di non rendere eccessivamente gravoso il recupero dei predetti maggiori importi stipendiali, la Ragioneria opererà una rateizzazione del debito la cui rata non potrà eccedere l'importo della diminuzione stipendiale stabilita a regime per lo stesso titolo.

Relativamente alle altre trattenute, la su richiamata circolare precisa che anche per il rapporto di lavoro determinato sussiste l'obbligo del versamento del contributo da destinare al fondo credito esclusivamente ai fini delle eventuali prestazioni creditizie e sociali dalla data di iscrizione all'INPDAP, nonché del contributo ENPDEP - ai fini della prestazione di cui all'art. 3 L. 28/07/1939, n° 1436 - mediante la trattenuta da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

### **Art. 12**

I piccoli prestiti di cui al punto 8) del terzo comma dell'articolo 3, non potranno superare l'importo di due dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiori a 24.

Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo del quattro per cento.

In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

### **Art. 13** <sup>5</sup> <sup>6</sup>

### **Art. 14** <sup>7</sup>

Il Fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

- a) dal Direttore della Direzione Generale competente in materia di personale, che lo presiede <sup>8</sup>;
- b) dal Direttore della Direzione Generale competente in materia di riforma della Regione (7);
- c) dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q. <sup>9</sup>;
- d) dal Coordinatore della Ragioneria Generale <sup>10</sup>;
- e) da due rappresentanti del personale in servizio;
- f) da un rappresentante del personale in quiescenza.

I componenti di cui al primo comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati <sup>11</sup>.

I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti sono nominati dall'Assessore del personale su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (10).

### **Art. 15**

Il Comitato amministrativo è nominato con decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione <sup>12</sup>e dura in carica quattro anni.

### **Art. 16**

---

<sup>5</sup> L'articolo 13 della L.R. n. 15/1965 è stato abrogato dall'art. 20, comma 2, della Legge regionale 21/04/05 n. 7 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005)

<sup>6</sup> Il Comitato amministrativo del F.I.T.Q. ha disposto con deliberazione n. 7/5 del 9/12/1998, l'applicazione delle disposizioni previdenziali emanate con la Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 1998 (legge n. 449 del 27/12/1997). L'art. 59 della predetta legge sancisce il divieto di riliquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei trattamenti pensionistici (compresi quelli integrativi erogati dalla Regione a Statuto Speciale) con riferimento alla dinamica salariale dei dipendenti in servizio disponendo altresì che tutti i trattamenti dovranno essere adeguati con gli stessi indici di perequazione delle pensioni stabiliti annualmente dal Ministero del tesoro. A decorrere pertanto dal 1° gennaio 1998 non può pertanto trovare applicazione il disposto dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 1965, n. 15. Poiché peraltro la legge regionale 13/11/1998, n. 31 ha riconosciuto a favore del personale in servizio un incremento stipendiale dell'1,7% a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'ufficio ha provveduto, in esecuzione della predetta deliberazione, ai seguenti adempimenti:

- a) incremento dell'1,7% del trattamento base di stipendio riconosciuto alla data del 1° gennaio 1997 (in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 5/5/1965, n. 15);
- b) determinazione del trattamento integrativo annuo spettante alla data del 1° gennaio 1998 (comprensivo della 14<sup>a</sup> mensilità) con inclusione della perequazione per l'anno 1998;
- c) rideterminazione dell'assegno spettante per 13 mensilità ricomprendendo in esso la 14<sup>a</sup> mensilità;
- d) adeguamento del predetto assegno a decorrere dal 1° gennaio 1998 secondo gli indici di incremento stabiliti con decreto interministeriale del 20 novembre 1998. In rapporto a quanto sopra esposto l'assegno mensile liquidato a decorrere dal mese di gennaio 1998 rimarrà per il futuro invariato e non subirà pertanto diminuzione alcuna per l'effetto degli aumenti che interverranno sulla pensione I.N.P.D.A.P. ma sarà anzi incrementato dagli stessi indici percentuali applicati alla pensione principale.

<sup>7</sup> Articolo già modificato dall'art. 147, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 novembre 1995, n. 27.

<sup>8</sup> Lettera così sostituita dall'art. 18 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

<sup>9</sup> Il D.P.G.R. 7/1/2000 n° 4, nell'ambito della Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, ha istituito il servizio Gestione Previdenza Integrativa (F.I.T.Q.) al cui vertice è preposto un dirigente ex art. 12, sesto comma, L.R. n° 31/98.

<sup>10</sup> L'art. 71, secondo comma, della L.R. 13/11/98 n° 31 ha, tra l'altro, costituito in direzioni generali il servizio della Ragioneria Generale, al cui vertice è preposto un dirigente ex art. 12, sesto comma, L.R. n° 31/98 medesima.

<sup>11</sup> Comma così sostituito dall'art. 18 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

<sup>12</sup> Articolo così modificato in applicazione della L.R. n° 1 del 7 gennaio 1977.

Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Funge da segretario del Comitato amministrativo un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di personale<sup>13</sup> con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

#### **Art. 17**

Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

#### **Art. 18**

Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'articolo 2 della presente legge.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del Comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.<sup>14</sup>.

Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, sarà affidato ad un istituto di credito operante in Sardegna scelto dal Comitato amministrativo.

#### **Art. 19**

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel "Notiziario ufficiale del personale regionale".

#### **Art. 20**

Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

#### **Art. 21**

Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del Fondo, i compensi e le indennità di cui alla Legge regionale 22 giugno 1987, n. 27<sup>15</sup>.

#### **Art. 22**

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.

Le spese per il funzionamento sono a carico del Fondo.

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23**

Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni ed indennità fisse continuative, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

#### **Art. 24**

Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli artt. 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

---

<sup>13</sup> Comma così modificato dall'art. 147, terzo comma della legge regionale n. 11/1988.

<sup>14</sup> Comma già modificato dall'art. 147, terzo comma della legge regionale n. 11/1988 e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1995, n. 27.

<sup>15</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale del 1 agosto 2000 n. 16.

Si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purché coperti da assicurazione obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 25**

Per il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, e dell'art. 27 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sono portate in detrazione dell'indennità di anzianità dovuta dal Fondo.

#### **Art. 26**

Per il personale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili dagli enti di provenienza all'atto dell'opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1962.

L'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portata in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del Fondo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il "Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria" all'atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al Fondo di cui alla presente legge.

Il dipendente che cessa dall'impiego per il compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell'assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del Fondo ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

Gli importi liquidati allo stesso titolo dagli enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall'indennità di anzianità dovuta dal Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell'Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.

#### **Art. 26 bis <sup>16</sup>**

Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria ai fini di pensione, ancorché ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrate dagli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, sono riconosciuti utili per la corresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purché riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzione a favore del Fondo medesimo.

Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dall'Amministrazione regionale e pubblicate sul "Notiziario ufficiale del personale regionale".

#### **Art. 27**

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.

---

<sup>16</sup> Articolo aggiunto dall'art. 116 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.  
BPC/ps

#### **Art. 27 bis <sup>17</sup>**

Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'ottanta per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale del personale in servizio e iscritto al Fondo.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Il Comitato amministrativo del Fondo delibera i criteri per la erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare la erogazione stessa nel corso dell'anno di competenza a norma del secondo comma.

#### **Art. 28**

Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli enti, casse ed istituti indicati nella presente legge, il Fondo liquida e corrisponde, entro 30 giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante salvo conguaglio.

#### **Art. 29**

All'onere complessivo di lire 259.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

- a) per lire 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo;
- b) per lire 5.000.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11125 dello stesso stato di previsione della spesa;
- c) per lire 201.200.000, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.800.000 e di lire 106.400.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva di lire 259.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato "Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale".

Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 30**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965. Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al Fondo entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali - o dei loro aventi causa - già inquadrati nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, collocati in quiescenza o deceduti prima dell'inquadramento nei ruoli organici di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Ai fini dell'indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione del servizio.

---

<sup>17</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

## Altre disposizioni normative riguardanti il F.I.T.Q.

\*\*\*

**Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7** (BURAS n. 13 del 22 aprile 2005) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2005).

-----  
Art. 19 - Esodo incentivato

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dell'amministrazione e degli enti, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali, al personale a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.
2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i dipendenti che maturino i predetti requisiti successivamente al 30 settembre 2005, non può essere posteriore al 1° aprile 2006. L'indennità supplementare, come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30 aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.045.
3. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini previdenziali e con onere a carico dell'Amministrazione, i periodi di borsa di studio e/o di ricerca giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell'Amministrazione sono erogati in alternativa alla indennità supplementare di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore massimo della stessa.
4. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono portati in detrazione della dotazione organica del personale nella misura del 70 per cento e della dotazione organica dei dirigenti nella misura del 100 per cento.
5. Gli enti applicano le disposizioni del presente articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

-----  
Art. 23 - Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT)

1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle province le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo) e le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli enti provinciali del turismo).
2. I comuni e le province svolgono le funzioni trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale collegata alla presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i commissari liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.
4. L'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 24.

Art. 24 - Conferimento delle risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo è trasferito rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non riassorbibile, una somma pari all'eventuale differenza tra la retribuzione già spettante nell'ente di provenienza e quella spettante nell'amministrazione presso la quale il dipendente è trasferito. Nella determinazione di tale differenza si tengono in considerazione esclusivamente le voci retributive fisse e continuative corrisposte al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le tabelle di equiparazione tra le professionalità possedute dal personale da trasferire e quelle del personale delle province e dei comuni sono definiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con le associazioni regionali degli enti locali, con i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati negli enti interessati al trasferimento del personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'intesa, l'Assessore competente in materia di personale provvede autonomamente.

3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo diverse intese tra gli enti locali interessati e l'Amministrazione regionale, sono trasferiti rispettivamente ai comuni e alle province di cui al comma 1.

-----  
Art. 26 - Soppressione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

1. L'Ente sardo industrie turistiche, istituito con la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo organo di amministrazione ed il collegio dei revisori decadono.

2. Le funzioni dell'ESIT sono svolte dall'Assessorato competente in materia di turismo.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme regionali vigenti a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella A della legge regionale n. 20 del 1995.

4. Entro due mesi dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore del turismo, un programma di liquidazione dei beni dell'ente che individua i beni da alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad iniziative di pubblica utilità.

5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di parere, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le direttive per la sua attuazione. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al commissario liquidatore a cura dell'Assessore del turismo.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma di cui al comma 5, sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente.

7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi delle strutture regionali competenti in materia di patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.

8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESIT, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ESIT era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.

9. Le deliberazioni del commissario liquidatore concernenti l'alienazione di beni immobili sono soggette al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

Art. 27 - Personale dell'ESIT

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito del conferimento delle funzioni dell'ESIT alla Regione ai sensi della presente legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale nella qualifica o area professionale rivestita all'atto dell'inquadramento. A detto personale sono riconosciuti l'anzianità di servizio e il trattamento economico maturati presso l'ente di provenienza. Al personale con qualifica dirigenziale si applica il comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni generali degli Assessorati, nonché la eventuale provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai sensi del comma 7 dell'articolo 26, sono disposte dall'Assessore competente in materia di organizzazione e personale sulla base delle carenze di organico, tenuto conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge all'Assessorato del turismo.

3. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, al fondo integrativo dell'ente soppresso.

Art. 28 - Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000, si fa fronte con le risorse già destinate al funzionamento degli enti di cui si prevede la soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018 e S07.019.

2. L'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

\*\*\*\*

**Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4** (BURAS N. 15 del 13 maggio 2006) - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

.....  
Art. 7 - Agenzia regionale di promozione economica "Sardegna Promozione"

.....  
3. L'Istituto sardo per l'organizzazione del lavoro artigiano (ISOLA) è soppresso. Le funzioni e i compiti svolti dall'ISOLA in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico, sono trasferiti all'Agenzia "Sardegna Promozione"; le altre attività e competenze sono svolte dall'Assessorato competente per materia. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione

della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale. Entro trenta giorni dalla nomina il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore competente, un programma di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma della gestione liquidatoria sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto per la vendita dei beni immobili dell'ente. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ISOLA, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti di carattere finanziario o patrimoniale di cui l'ISOLA era titolare e negli obblighi derivanti da contratti, convenzioni o da disposizioni di legge. Il personale inquadrato nell'Amministrazione regionale è iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate dei contributi, a carico dell'Amministrazione e del dipendente, provenienti dal fondo integrativo dell'ente soppresso.

.....

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in euro 5.000.000 annui (UPB S07.013).

.....

#### Art. 8 - Soppressione degli enti provinciali del turismo

1. Gli enti di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, sono soppressi.

2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e obblighi amministrativi e giuridici, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui gli stessi enti sono titolari alla data della cessazione della gestione liquidatoria.

3. L'Amministrazione regionale succede inoltre in tutte le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo agli stessi enti. A tal fine è disposto l'accertamento delle risorse che residuano al termine della gestione liquidatoria, salvo capienza dei rispettivi fondi; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2005 si fa fronte annualmente con apposito stanziamento di bilancio.

.....

#### Art. 20 - Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale

1. Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono estese a favore dei dipendenti a tempo indeterminato che maturino i requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo nel corso del 2006, intendendosi i termini previsti nello stesso articolo prorogati di un anno. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziare in conto della UPB S02.066. Per evitare squilibri nei flussi finanziari connessi ai pagamenti dei TFR e degli assegni integrativi di pensione è autorizzata a favore del FITQ l'immediata anticipazione del 50 per cento delle somme ad esso presuntivamente dovute per l'anno 2006, con graduale compensazione della somma anticipata, mediante versamento ordinario dei contributi dovuti in corso d'anno, operando in modo che la quota residua non superi il 50 per cento dei contributi da maturare.

2. I posti che si rendono vacanti, nell'Amministrazione e negli enti, a seguito dell'applicazione del comma 1 sono portati in detrazione nella dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 e nelle corrispondenti dotazioni degli enti. Le dotazioni dirigenziali sono ridefinite in riduzione nel contesto degli interventi di riorganizzazione. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.

.....

10. Sono abrogati l'articolo 1 e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39. In deroga al comma 1 dello stesso articolo 2, e con la decorrenza ivi prevista, la qualifica funzionale dirigenziale è attribuita ai coordinatori generali dell'Amministrazione che, formalmente nominati secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, abbiano esercitato le relative funzioni con diritto al trattamento economico connesso alla qualifica dirigenziale e alle funzioni attribuite e siano cessati dal servizio entro la predetta data.

...

15. I dipendenti dei soppressi enti provinciali del turismo ed aziende autonome di cura e soggiorno di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 7 del 2005, in servizio alla data della presente legge e già iscritti a fondi integrativi del trattamento di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto, possono chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al FITQ costituito presso l'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. L'iscrizione decorre dalla data di chiusura del rapporto di lavoro con l'ente soppresso ed è riconosciuto utile, ai soli fini del trattamento integrativo di pensione, l'intero periodo di iscrizione al fondo dell'ente di provenienza.

16. Nei confronti dei dipendenti di cui al comma 15 cessati dal servizio è assicurata, a cura del FITQ regionale, la continuità dei trattamenti integrativi di pensione, diretti o indiretti, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Per le finalità del comma 15 le somme sussistenti nei fondi dei soppressi enti sono versate, a cura del commissario liquidatore, al FITQ regionale, al quale l'Amministrazione regionale è altresì tenuta a versare l'eventuale differenza tra queste e l'importo rivalutato, corrispondente ai contributi capitalizzati. La stessa Amministrazione, inoltre, assicura annualmente la somma necessaria al pagamento dei trattamenti integrativi di cui al comma 12, determinata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in euro 180.000 (UPB S02.086).

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di euro 3.210.000, per ciascuno degli

anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo integrativo pensioni, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali e di quote integrative di quiescenza spettanti al personale degli enti regionali soppressi (UPB. S02.086).

.....

35. Al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004, ricompreso, ai soli effetti giuridici, nelle graduatorie dei dipendenti ammessi a partecipare alle progressioni professionali di cui all'accordo contrattuale sottoscritto in data 20 giugno 2005, è attribuito a regime - nella rispettiva categoria di inquadramento - il livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, dal primo giorno del mese antecedente la data di collocamento in quiescenza; gli oneri previsti dal presente comma sono valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 (UPB S02.066).

-----

#### Art. 21 - Disposizioni in materia di opere pubbliche

.....

5. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF, disposta con il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005, l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'ESAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge. A parziale modifica e integrazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a versare, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, la somma di euro 2.400.000 al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ) costituito presso la stessa Amministrazione regionale, in conto delle quote rivalutate dei contributi versati al fondo integrativo pensioni dell'ESAF, nonché delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi integrativi. A cura della gestione liquidatoria dell'ESAF sono trasferiti al FITQ esclusivamente gli stanziamenti previsti dal citato articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005 (UPB S08.014).

\*\*\*\*

**Legge regionale 12 luglio 2005, n. 10** - Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. (BURAS n. 22 del 15 luglio 2005)

#### Art.1 - Trasferimento del personale al soggetto gestore

.....

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

#### Art.2 - Trasferimento del personale dell'ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è trasferito alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.

.....

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

\_\_\_\_\_